

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/885 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2019

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da fornire all'autorità competente nella domanda di autorizzazione di un terzo che valuta la conformità STS

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le informazioni che devono essere fornite da un terzo che chiede l'autorizzazione a valutare la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbero consentire all'autorità competente di valutare se e in quale misura il richiedente soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
- (2) Un terzo autorizzato sarà in condizione di fornire servizi di valutazione STS in tutta l'Unione. La domanda di autorizzazione dovrebbe quindi identificare in maniera esaustiva il terzo in questione, l'eventuale gruppo cui appartiene e l'ambito delle sue attività. Per quanto riguarda i servizi di valutazione STS da fornire, la domanda dovrebbe indicare la portata prevista di tali servizi nonché il loro ambito geografico.
- (3) Per facilitare l'uso efficace delle risorse dell'autorità competente destinate al processo di autorizzazione, ciascuna domanda di autorizzazione dovrebbe contenere una tabella che indichi chiaramente ogni documento presentato e la relativa pertinenza rispetto alle condizioni che devono essere soddisfatte per la concessione dell'autorizzazione.
- (4) Per consentire all'autorità competente di verificare che le commissioni applicate dal terzo abbiano carattere non discriminatorio e siano sufficienti e idonee a coprire i costi di fornitura dei servizi di valutazione STS, come imposto dall'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulle politiche e i criteri di fissazione del prezzo, sulle strutture delle commissioni e sugli schemi tariffari.
- (5) Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo sia in grado di garantire l'integrità e l'indipendenza del processo di valutazione STS, tale terzo dovrebbe fornire informazioni sulla struttura di tali controlli interni. Inoltre, per consentire all'autorità competente di valutare se le salvaguardie operative inerenti al processo di

⁽¹⁾ GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

valutazione STS sono di qualità sufficiente a garantire che i risultati della valutazione non possano essere indebitamente influenzati, nonché di valutare se i membri dell'organo di amministrazione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 28, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402, il terzo dovrebbe fornire informazioni complete sulla composizione dell'organo di amministrazione nonché sulle qualifiche e la rispettabilità di ciascuno dei suoi membri.

- (6) La concentrazione dei ricavi del terzo è un fattore determinante nella valutazione della sua indipendenza e integrità. Essa può verificarsi non solo quando i ricavi provengono da un'unica impresa, ma può essere determinata anche da flussi di ricavi provenienti da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro. In tale contesto, per gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro si dovrebbe intendere un gruppo di entità correlate a norma del punto 9, lettera b), del principio contabile internazionale 24 («Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate») dell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽²⁾, laddove i termini «entità» ed «entità che redige il bilancio» dovrebbero essere intesi come «impresa» ai fini del presente regolamento.
- (7) Gli strumenti di cartolarizzazione sono prodotti complessi e dinamici che richiedono conoscenze specializzate. Per consentire all'autorità competente di valutare se il terzo dispone di salvaguardie operative e processi interni sufficienti per valutare la conformità STS, il terzo dovrebbe fornire informazioni sulle proprie procedure inerenti alle necessarie qualifiche del suo personale. Il terzo dovrebbe altresì dimostrare che la sua metodologia di valutazione STS è sensibile al tipo di cartolarizzazione e che prevede procedure e salvaguardie distinte per le operazioni/i programmi ABCP e le cartolarizzazioni non ABCP.
- (8) Il ricorso ad accordi di esternalizzazione e la dipendenza da esperti esterni possono sollevare timori in merito alla solidità delle salvaguardie operative e dei processi interni. La domanda dovrebbe quindi contenere informazioni specifiche circa la natura e la portata degli eventuali accordi di esternalizzazione o del ricorso agli esperti esterni nonché la governance del terzo su tali accordi.
- (9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (10) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Identificazione del terzo

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 contiene le seguenti informazioni, nella misura in cui sono pertinenti:
 - a) la ragione sociale del terzo e la sua forma giuridica;
 - b) l'identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) del terzo o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile;
 - c) l'indirizzo della sede legale del terzo nonché gli indirizzi di suoi uffici nell'Unione;
 - d) l'indirizzo URL (Uniform Resource Locator) del sito Internet del terzo;
 - e) un estratto del pertinente registro delle imprese o registro del tribunale, o un'altra prova certificata, validi alla data della domanda, attestante la sede di costituzione e l'ambito di attività del terzo;
 - f) gli atti costitutivi del terzo, o altra documentazione di legge, attestanti che il terzo valuterà la conformità delle cartolarizzazioni alla luce dei criteri di cui agli articoli da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 («conformità STS»);

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

- g) l'ultimo bilancio annuale del terzo, compresi il bilancio individuale e il bilancio consolidato, se disponibili, e qualora il bilancio del terzo sia soggetto alla revisione legale dei conti come definita all'articolo 2, punto 1, della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), la relazione di revisione su tali bilanci;
- h) il nome, il titolo, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e il numero o i numeri di telefono del referente per la domanda;
- i) l'elenco degli Stati membri nei quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS;
- j) l'elenco dei tipi di cartolarizzazione per i quali il terzo intende fornire servizi di conformità STS, distinguendo tra cartolarizzazioni non ABCP e cartolarizzazioni/programmi ABCP;
- k) la descrizione degli eventuali altri servizi, diversi dai servizi di conformità STS, che il terzo fornisce o intende fornire;
- l) l'elenco delle parti alle quali il terzo fornisce servizi di consulenza, audit o servizi equivalenti.
2. Alla domanda di autorizzazione è acclusa la documentazione seguente:
- a) l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale di ogni persona o entità che detiene il 10 % o più del capitale del terzo ovvero il 10 % o più dei diritti di voto, o la cui partecipazione consente di esercitare un'influenza considerevole sul terzo, nonché:
- i) la percentuale del capitale e dei diritti di voto detenuti, e, se del caso, la descrizione dei dispositivi che consentono alla persona o entità di esercitare un'influenza considerevole sulla gestione del terzo;
- ii) la natura delle attività delle persone ed entità di cui alla lettera a);
- b) l'elenco con il nome e l'indirizzo professionale delle eventuali entità nelle quali una persona o entità di cui alla lettera a) detiene il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto e la descrizione delle attività di tale entità;
- c) un esemplare compilato della tabella di cui all'allegato 1.
3. Laddove il terzo ha un'impresa madre, la domanda di cui al paragrafo 1 precisa se l'impresa madre immediata o l'impresa madre capogruppo è autorizzata, registrata o soggetta a vigilanza e, in caso affermativo, indica i numeri di riferimento associati e il nome dell'autorità di vigilanza competente.
4. Laddove il terzo ha filiazioni o succursali, la domanda di autorizzazione riporta i nomi e gli indirizzi professionali di tali filiazioni o succursali e descrive i settori di attività di ciascuna filiazione o succursale.
5. La domanda di autorizzazione contiene un prospetto indicante i legami proprietari tra il terzo, la sua impresa madre e l'impresa madre capogruppo, le sue filiazioni e affiliate, e ogni altra persona ed entità associata o collegata con una rete quale definita all'articolo 2, punto 7, della direttiva 2006/43/CE. Il prospetto identifica le imprese tramite il loro nome completo, il LEI o, laddove non disponibile, un altro identificativo richiesto dal diritto nazionale applicabile, la forma giuridica e l'indirizzo professionale.

Articolo 2

Composizione dell'organo di amministrazione e struttura organizzativa

1. La domanda di cui all'articolo 1 riporta le politiche di governance interna del terzo e le norme procedurali che disciplinano l'organo di amministrazione, gli amministratori indipendenti e, laddove istituiti, i comitati o le sottostrutture degli organi di amministrazione.
2. La domanda di cui all'articolo 1 identifica i membri dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti, e, se del caso, i membri dei comitati o di altre sottostrutture costituiti all'interno di tale organo di amministrazione. Per ciascun membro dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti, la domanda descrive la posizione ricoperta all'interno dell'organo di amministrazione, le responsabilità attribuite a tale posizione e il tempo che verrà dedicato all'espletamento di tali responsabilità.

(*) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87).

3. La domanda di cui all'articolo 1 contiene un prospetto indicante la struttura organizzativa del terzo, che riporta chiaramente i ruoli di ciascun membro dell'organo di amministrazione di tale terzo. Laddove il terzo fornisce o intende fornire servizi diversi dai servizi di conformità STS, l'organigramma specifica l'identità e la responsabilità dei membri dell'organo di amministrazione rispetto a tali servizi.

4. La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun membro dell'organo di amministrazione, le seguenti informazioni:

a) il curriculum vitae di ciascun membro, che riporti:

- i) un riepilogo del percorso di istruzione pertinente del membro;
- ii) tutta la carriera professionale del membro, con indicazione delle pertinenti date e delle posizioni ricoperte con relativa descrizione;
- iii) ogni qualifica professionale posseduta dal membro, unitamente alla data di acquisizione e, se del caso, l'indicazione dell'iscrizione a un ordine professionale pertinente;

b) informazioni relative a eventuali condanne penali, in particolare sotto forma di un certificato del casellario giudiziale penale;

c) una dichiarazione firmata dal membro, in cui comunica se:

- i) nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in procedimenti disciplinari avviati da un'autorità di regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine professionale;
- ii) nei suoi confronti è stata emessa decisione sfavorevole in un procedimento giudiziario civile, anche per irregolarità o frode nella gestione di un'impresa;
- iii) ha fatto parte dell'organo di amministrazione (consiglio o alta dirigenza) di un'impresa la cui registrazione o autorizzazione è stata revocata da un'autorità di regolamentazione o da un organismo o un'agenzia pubblici;
- iv) gli è stato negato il diritto di svolgere attività che richiedono la registrazione o l'autorizzazione da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;
- v) è stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa divenuta insolvente o posta in liquidazione mentre faceva parte dell'organo di amministrazione di tale impresa oppure entro un anno dalla cessazione della sua appartenenza a tale organo di amministrazione;
- vi) è stato membro dell'organo di amministrazione di un'impresa oggetto di decisione sfavorevole o sanzione da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;
- vii) in seguito a condotta scorretta o irregolarità, è stato interdetto dalla funzione di amministratore o dal ruolo di dirigente, licenziato o rimosso da qualsiasi altro incarico in un'impresa;
- viii) è stato altrimenti multato, sospeso, interdetto o soggetto ad altra sanzione, anche per frode o appropriazione indebita, da un'autorità di regolamentazione, da un organismo o un'agenzia pubblici o da un ordine professionale;
- ix) è oggetto di indagine in corso, o in attesa di un procedimento giudiziario, amministrativo, disciplinare o di altro tipo, anche per frode o appropriazione indebita, da parte di un'autorità di regolamentazione, di un organismo o un'agenzia pubblici o di un ordine professionale;

d) una dichiarazione firmata relativa a ogni potenziale conflitto di interessi che il membro potrebbe avere nell'esercizio delle sue funzioni e alle modalità di gestione di tali conflitti, comprendente la rassegna di tutte le posizioni ricoperte in altre imprese;

e) se non già inclusa alla lettera a), una descrizione delle conoscenze e dell'esperienza del membro inerenti ai compiti connessi alla fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS, in particolare delle conoscenze e dell'esperienza inerenti ai diversi tipi di cartolarizzazione o alle cartolarizzazioni delle diverse esposizioni sottostanti.

5. La domanda di cui all'articolo 1 contiene, in relazione a ciascun amministratore indipendente, le seguenti informazioni:

a) elementi di prova dell'indipendenza dell'amministratore all'interno dell'organo di amministrazione;

b) informativa su qualsiasi rapporto d'affari, di lavoro o di altro tipo, passato o presente, che crea o potrebbe creare un potenziale conflitto di interessi;

c) informativa su qualsiasi rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il terzo, il suo azionista di controllo o i rispettivi dirigenti che crea o potrebbe creare un conflitto di interessi.

*Articolo 3***Governo societario**

Laddove il terzo aderisce a un codice di condotta in materia di governo societario per la nomina e il ruolo degli amministratori indipendenti e la gestione dei conflitti di interessi, la domanda di cui all'articolo 1 indica tale codice e spiega perché eventualmente il terzo se ne è discostato.

*Articolo 4***Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interessi**

1. La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni dettagliate sui sistemi di controllo interno predisposti dal richiedente per la gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa la descrizione della funzione di conformità del terzo e dei suoi dispositivi di valutazione del rischio.
2. La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche e le procedure per l'individuazione, la gestione, l'eliminazione, l'attenuazione e la comunicazione dei conflitti di interessi potenziali o esistenti e dei rischi potenziali o esistenti atti a minacciare l'indipendenza nella fornitura da parte del terzo dei servizi di conformità STS.
3. La domanda di cui all'articolo 1 riporta la descrizione di ogni altra misura e controllo applicati per garantire la corretta e tempestiva individuazione, gestione e comunicazione dei conflitti di interessi.
4. La domanda di cui all'articolo 1 riporta la rassegna aggiornata di ogni conflitto di interessi, potenziale o esistente, individuato dal terzo a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402 e comprende:
 - a) la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, che coinvolga il terzo, gli azionisti, i proprietari o i membri del terzo, i membri dell'organo di amministrazione, i dirigenti, il personale del terzo o ogni altra persona fisica i cui servizi siano messi a disposizione o sotto il controllo del terzo;
 - b) la descrizione di ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, derivante dai rapporti d'affari, esistenti o previsti, del terzo, compreso ogni accordo di esternalizzazione esistente o previsto, oppure dalle altre attività del terzo.
5. La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni sulle politiche o procedure miranti a garantire che il terzo non fornisca nessuna forma di consulenza, audit o servizio equivalente al cedente, al promotore o alla SSPE che partecipa alla cartolarizzazione di cui il terzo valuta la conformità STS.
6. La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:
 - a) i ricavi provenienti da servizi forniti dal terzo diversi dai servizi STS, disaggregati in ricavi provenienti da servizi non collegati alla cartolarizzazione e in ricavi provenienti da servizi collegati alla cartolarizzazione, per ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;
 - b) la prevista quota di ricavi provenienti da servizi di conformità STS rispetto al totale dei ricavi previsto per il triennio di riferimento successivo.
7. La domanda di cui all'articolo 1 comprende, se del caso, le seguenti informazioni sulla concentrazione dei ricavi provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese:
 - a) le informazioni che identificano ogni impresa, ovvero ogni gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro, che ha fornito più del 10 % del totale dei ricavi in ciascuno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda o, laddove non disponibili, dalla costituzione del terzo;
 - b) una dichiarazione che precisa se si prevede che un'impresa, o un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro, fornisca almeno il 10 % dei previsti ricavi del terzo provenienti dalla fornitura di servizi di conformità STS in ciascuno dei tre anni successivi.
8. Se del caso, la domanda di cui all'articolo 1 riporta una valutazione della misura in cui la concentrazione dei ricavi provenienti da un'unica impresa o da un gruppo di imprese economicamente connesse tra di loro di cui al paragrafo 7 è compatibile con le politiche e le procedure del terzo in materia di indipendenza dei servizi di conformità STS di cui al paragrafo 2.

*Articolo 5***Struttura delle commissioni**

1. La domanda di cui all'articolo 1 riporta informazioni sulle politiche di fissazione del prezzo di fornitura dei servizi di conformità STS e comprende tutti gli elementi seguenti:
 - a) i criteri di fissazione del prezzo e la struttura delle commissioni o lo schema tariffario dei servizi di conformità STS per ciascun tipo di cartolarizzazione per il quale sono offerti tali servizi (distinguendo le cartolarizzazioni non ABCP dalle cartolarizzazioni e dai programmi ABCP), compresi gli orientamenti o le procedure interni che disciplinano le modalità di applicazione dei criteri di fissazione del prezzo per determinare o fissare le singole commissioni;
 - b) informazioni sui metodi utilizzati per registrare eventuali costi specifici sostenuti nella fornitura di servizi di conformità STS, incluse le spese accessorie aggiuntive connesse alla fornitura di servizi di conformità STS, tra cui quelle di trasporto e di alloggio, nonché, laddove il terzo intende esternalizzare parti della sua fornitura di servizi di conformità STS, la descrizione delle modalità previste per tener conto di tale esternalizzazione nei criteri di fissazione del prezzo;
 - c) la descrizione dettagliata delle procedure stabilite per la modifica delle commissioni o lo scostamento dallo schema tariffario, anche nell'ambito di un eventuale programma di uso frequente;
 - d) la descrizione dettagliata delle procedure o dei controlli interni stabiliti che assicurano e monitorano il rispetto delle politiche di fissazione del prezzo, compresi eventuali procedure o controlli interni che monitorano l'evoluzione delle singole commissioni nel tempo e nei confronti dei diversi clienti ai quali sono forniti servizi di conformità STS;
 - e) la descrizione dettagliata dei processi di riesame e aggiornamento sia del sistema di determinazione dei costi che delle politiche di fissazione del prezzo;
 - f) la descrizione dettagliata delle procedure e dei controlli interni per la conservazione dei dati relativi agli schemi tariffari, alle singole commissioni applicate, ovvero alle modifiche apportate alle politiche del terzo in materia di fissazione del prezzo.
2. La domanda di cui all'articolo 1 contiene informazioni su quanto segue:
 - a) se le commissioni sono fissate anteriormente alla fornitura del servizio di conformità STS;
 - b) se le commissioni prepagate sono commissioni non rimborsabili;
 - c) le eventuali salvaguardie operative finalizzate a garantire che gli accordi contrattuali tra il terzo e un cedente, un promotore o una SSPE per la fornitura di servizi di conformità STS non comprendano una clausola risolutiva contrattuale o non prevedano la violazione del contratto o l'inadempimento del contratto laddove il risultato della valutazione della conformità STS dimostra che la cartolarizzazione non soddisfa i criteri STS.

*Articolo 6***Salvaguardie operative e processi interni per la valutazione della conformità STS**

1. La domanda di cui all'articolo 1 comprende una sintesi dettagliata delle politiche, delle procedure e dei manuali inerenti ai controlli e alle salvaguardie operative istituiti per assicurare l'indipendenza della valutazione della conformità STS effettuata dal terzo e l'integrità della sua valutazione.
2. La domanda di cui all'articolo 1 riporta le informazioni atte a dimostrare che il terzo ha istituito salvaguardie operative e processi interni che gli consentono di valutare correttamente la conformità STS, segnatamente:
 - a) il numero di dipendenti, calcolato in equivalenti a tempo pieno, disaggregato per tipo di posizioni all'interno del terzo;
 - b) informazioni sulle politiche e le procedure stabilite dal terzo per quanto riguarda:
 - i) l'indipendenza dei singoli dipendenti;
 - ii) la risoluzione dei contratti di lavoro, comprese le misure volte ad assicurare l'indipendenza e l'integrità del processo di valutazione STS nell'ambito della cessazione del rapporto di lavoro, ivi comprese politiche e procedure relative alla negoziazione con altre imprese dei contratti di lavoro futuri per il personale che partecipa direttamente alla valutazione STS;
 - iii) i requisiti relativi alle qualifiche del personale che partecipa direttamente alla prestazione delle attività di conformità STS, distinti per tipo di posizione;

- iv) le politiche di formazione e sviluppo del personale che partecipa direttamente alla prestazione dei servizi di conformità STS;
 - v) le politiche in materia di valutazione delle prestazioni e di remunerazione del personale che partecipa direttamente ai servizi di conformità STS;
- c) la descrizione delle misure stabilite dal terzo per attenuare il rischio di eccessivo affidamento su un singolo dipendente per la fornitura di servizi di conformità STS;
- d) laddove il terzo si affida, in una valutazione STS, all'esternalizzazione o a esperti esterni, le informazioni seguenti:
- i) informazioni sulle politiche e le procedure inerenti all'esternalizzazione delle attività e al ricorso a esperti esterni;
 - ii) descrizione degli accordi di esternalizzazione conclusi o previsti dal terzo, corredata di copia dei contratti che disciplinano tali accordi di esternalizzazione;
 - iii) descrizione dei servizi che devono essere forniti dall'esperto esterno, tra cui la portata di tali servizi e le condizioni di prestazione di tali servizi;
 - iv) spiegazione dettagliata delle modalità secondo le quali il terzo intende individuare, gestire e monitorare i rischi posti dall'esternalizzazione e descrizione delle salvaguardie predisposte per assicurare l'indipendenza del processo di valutazione STS;
- e) la descrizione delle misure da applicare in caso di inosservanza di una delle politiche o procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i);
- f) la descrizione delle politiche in materia di segnalazione all'autorità competente di qualsivoglia inosservanza rilevante delle politiche o procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), ovvero di ogni altro fatto, evento o circostanza atti a configurare un'inosservanza delle condizioni dell'autorizzazione del terzo;
- g) descrizione delle disposizioni prese per assicurare che le persone interessate siano a conoscenza delle politiche e procedure di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, lettera d), punto i), nonché la descrizione delle disposizioni inerenti al controllo, riesame e aggiornamento di tali politiche e procedure.
3. La domanda di cui all'articolo 1 contiene, per ciascun tipo di cartolarizzazione per cui il terzo intende fornire servizi di conformità STS, gli elementi seguenti:
- a) la descrizione della metodologia di valutazione STS che verrà applicata, ivi comprese le procedure e la metodologia di garanzia della qualità di tale valutazione;
 - b) il modello della relazione di verifica STS che deve essere trasmessa al cedente, al promotore o alla SSPE.

Articolo 7

Formato della domanda

1. Il terzo assegna un numero di riferimento unico a ciascun documento facente parte della domanda che presenta all'autorità competente.
2. Il terzo inserisce nella sua domanda una spiegazione circostanziata per i requisiti del presente regolamento eventualmente considerati non pertinenti.
3. La domanda di cui all'articolo 1 è corredata di una lettera firmata da un membro dell'organo di amministrazione del terzo, attestante che:
 - a) per quanto a sua conoscenza, alla data della presentazione della domanda le informazioni fornite sono corrette e complete;
 - b) il richiedente non è né un'impresa regolamentata quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva 2002/87/CE ⁽⁵⁾ né un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 ⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO**Riferimenti del documento**

Articolo del presente regolamento	Numero di riferimento unico del documento	Titolo del documento	Capitolo, sezione o pagina del documento in cui l'informazione è riportata o motivo della mancanza dell'informazione